SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

266ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1989

Presidenza del vice presidente TAVIANI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE 4

GIUSTINELLI *(PCI)* 5

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione 7

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Composizione 7

DISEGNI DI LEGGE

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge 7

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 LUGLIO 1989 8

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione ..... *Pag.* 9

Assegnazione 9

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 11

Trasmissione di documenti 11

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 13

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 13

PETIZIONI

Annunzio 14

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 15

Interrogazioni da svolgere in Commissione .. 37

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. È in congedo il senatore Riz.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Giuseppe, Ferraguti, Lops, Manzini, Parisi, Perugini, Toth, Zanella, in Calabria, Sicilia, Veneto, Trentino e Friuli-Venezia Giulia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla dignità e la condizione sociale dell'anziano.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nel pomeriggio di ieri con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 4 al 21 luglio 1989.

Martedì	4 luglio	(*pomeridiana*) (h. 17)
Mercoledì	5 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	5 »	(*pomeridiana*) (h. 17)
Giovedì	6 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	6 »	(*pomeridiana*) (h. 17)

- Disegno di legge n. 1804 – Conversione in legge del decreto-legge sulla dichiarazione IRPEF (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 5 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. 1805 – Conversione in legge del decreto-legge sui turisti stranieri (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 5 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. 1820 – Conversione in legge del decreto-legge sull'eutrofizzazione (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 17 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. 1821 – Conversione in legge del decreto-legge sulla siccità (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 17 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. 1822 – Conversione in legge del decreto-legge sul personale della magistratura (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 17 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sulla Lotteria di Venezia (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 14 luglio 1989*)

Nella settimana dall'11 al 14 luglio si riuniranno le Commissioni permanenti per esaminare i decreti-legge in scadenza.

Nella settimana successiva, sempre naturalmente *rebus sic stantibus* sul piano governativo:

Mercoledì	19 luglio	(*antimeridiana*) (h. 10,30)
»	19 »	(*pomeridiana*) (h. 17)
Giovedì	20 »	(*antimeridiana*) (h. 10)
»	20 »	(*pomeridiana*) (h. 17)

- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sul pubblico impiego (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 26 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sul condono immobiliare (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sulla tesoreria (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sulle agevolazioni tributarie (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 29 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sulle ferrovie (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 luglio 1989*)
- Disegno di legge n. .... – Conversione in legge del decreto-legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 28 luglio 1989*) (*Votazione finale ex articolo 120, terzo comma, del Regolamento*)
- Disegno di legge n. 1824 – Conversione in legge del decreto-legge sui profili professionali del Ministero dell'interno (*Presentato al Senato - votazione finale entro il 31 luglio 1989*)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Non contesterò il calendario, che tra l'altro è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo; tuttavia mi permetto di fare, a nome dei senatori comunisti, alcune osservazioni in

ordine all'inserimento del disegno di legge n. 1824, recante conversione in legge del decreto-legge sui profili professionali del Ministero dell'interno, per il semplice fatto che si tratta di un provvedimento che era già all'esame del Senato, anzi della stessa Aula. Da ultimo, infatti, l'Aula lo aveva preso in considerazione nella seduta del 13 aprile e il disegno di legge in questione recava il n. 1533.

Le osservazioni che intendo fare sono relative all'uso, per l'ennesima volta, del decreto-legge da parte del Governo. Noi sappiamo che attualmente sono all'esame del Senato sei decreti-legge e a quello della Camera dei deputati 24 decreti-legge. Qui c'è la chiave di fondo, al di là della stessa vicenda della crisi, che oggi ha assunto evidentemente dei caratteri assolutamente prevalenti, del mancato funzionamento delle Assemblee parlamentari.

Nel caso in questione, come ho ricordato, l'Aula, una volta esaurita la discussione generale, era passata alla votazione degli emendamenti.

Su di un emendamento all'articolo 1 – precisamente l'emendamento 1.4 – presentato dal nostro Gruppo, per effetto di un parere contrario della Commissione bilancio, si era giunti ad una votazione che richiedeva lo scrutinio simultaneo.

Voglio ricordare come nella giornata del 13 aprile il numero legale non fu raggiunto proprio per le vistosissime assenze tra le fila della maggioranza.

Ebbene, oggi il Governo, dopo aver sostanzialmente tenuto a bagnomaria il provvedimento per alcuni mesi, ne scopre improvvisamente l'urgenza. Noi, invece, non riusciamo a vedere i motivi di questa urgenza; non riusciamo a capire le ragioni per le quali non si sia voluto procedere per la via ordinaria.

Ci si può obiettare che in questo momento il Senato non è in condizioni di prendere in esame il provvedimento proprio per effetto della crisi. Non sappiamo se questo sia un indice ulteriore di un prolungamento della crisi a data tutta da stabilire.

Ci permettiamo di osservare nel merito che, coincidendo la scadenza di questo decreto con la data del 26 agosto, se non erro, il provvedimento stesso di fatto ha pochissime possibilità di essere convertito in legge.

Da parte nostra, pertanto, manifestiamo una doppia protesta: da un lato per l'uso forzato di uno strumento, quello del decreto-legge, che nel caso in questione non ci sembra assolutamente giustificato, se non per scavalcare il Parlamento; dall'altro perchè si dà l'impressione di voler affrontare certi problemi con un carattere di indifferibilità ed urgenza quando tutti sanno che queste risposte potevano già essere state date da tempo. Vogliamo quindi che la nostra rimostranza possa risultare agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, le faccio presente che le ho dato la parola per intervenire sul calendario dei lavori dell'Assemblea, ma in realtà quello che lei ha detto si riferisce ad una comunicazione che farò tra poco, relativa alla presentazione del nuovo decreto-legge.

Ad ogni modo prendo atto delle osservazioni che lei ha formulato riguardo al calendario dei lavori e alla presentazione del decreto, ricordando, naturalmente, che il suddetto calendario è stato votato all'unanimità, come lei stesso ha riconosciuto.

Quanto al merito delle osservazioni, esse saranno prese in considerazione dal Senato nelle sedi previste dal Regolamento.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

PRESIDENTE. Con lettere in data 24 giugno 1989, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 7 giugno 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dai signori Vittorio Agnoletto, Fabio Alberti ed altri nei confronti del senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*; con decreto in pari data, l'archiviazione degli atti relativi ad un esposto del signor Pietro Andreini nei confronti del deputato Giovanni Goria, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*.

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, composizione

PRESIDENTE. I senatori Abis, Angeloni, Antoniazzi, Cavazzuti, Favilla, Iannone, Perugini, Vecchi e Zanella sono stati chiamati a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui alla legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della stessa Commissione i deputati Barbalace, Borruso, Bruzzani, Cristofori, Lodi Faustini Fustini, Mancini Vincenzo, Pazzaglia, Poggiolini e Rotiroti.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegno di legge di conversione di decreto-legge».

In data 27 giugno 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 1989, n. 240, recante norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno» (1824).

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 4 luglio 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 4 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, recante disposizioni urgenti per l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate tardivamente entro il 5 giugno 1989 e per i versamenti di imposta effettuati entro la stessa data, nonchè disposizioni per la sospensione degli effetti dell'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1804).

2. Conversione in legge del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, recante agevolazioni in favore dei turisti stranieri motorizzati (1805).

3. Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, recante provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (1820).

4. Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto (1821).

La seduta è tolta (*ore 9,45*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 266

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 giugno 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1989:

dal Ministro del turismo e dello spettacolo:

«Nuovo ordinamento delle attività musicali e di danza» (1823).

In data 27 giugno 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SARTORI, IANNI, MICOLINI e MORA. – «Norme sugli usi civici» (1825).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (1731), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI)», (1788) previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

In data 22 giugno 1989, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

COVIELLO ed altri. – «Norme per il risanamento e la ripresa produttiva delle aziende agricole meridionali ripetutamente colpite da eccezionali calamità ed avversità atmosferiche nel periodo 1983-1989» (1773), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

CASCIA ed altri. – «Interventi a favore delle aziende agricole colpite dalla siccità dell'inverno 1988-1989 nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Sardegna, Toscana, Sicilia e Molise» (1806), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 11ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BERTOLDI ed altri. – «Riserva di posti nei ruoli dell'Amministrazione statale in provincia di Bolzano. Modifica del terzo comma dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» (1751);

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FILETTI ed altri. – «Indizione di un *referendum* consultivo in materia di estensione dei poteri di democrazia diretta nonchè di nomina e revoca dei componenti del Governo e delle giunte regionali, provinciali e comunali» (1787), previo parere della 5ª Commissione;

PERUGINI e COVELLO. – «Istituzione in Cosenza di una Sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale della Calabria» (1799), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

ZANGARA ed altri. – «Istituzione del tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela» (1721), previo parere della 1ª e della 5ª Commissione;

VITALONE ed altri. – «Nuove norme per il conferimento degli uffici direttivi e di funzioni semidirettive nei tribunali, nelle procure della Repubblica e nelle preture delle sedi giudiziarie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884» (1790), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmata a Roma il 17 ottobre 1985» (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione;

MANCINO ed altri. – «Iniziative economiche a sostegno della Polonia» (1809), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PERUGINI ed altri. – «Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi» (1800), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

SPITELLA ed altri. – «Provvidenze per l'Opera del Duomo di Orvieto» (1722), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

CARIGLIA ed altri. – «Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio» (1720), previo parere della 1ª Commissione;

IANNI ed altri. – «Principi per la riorganizzazione degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70» (1763), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

SARTORI ed altri. – «Natura risarcitoria della rendita INAIL. Ripristino della rivalutazione annuale delle rendite infortunistiche» (1770), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 9ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, previdenza sociale):

ANTONIAZZI ed altri. – «Norme in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro» (1753), previo parere della 2ª Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 20 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, le richieste di parere parlamentare sulle proposte di nomina del dottor Onorato Sepe, del professor Giancarlo Mazzocchi e del professor Giulio Redaelli a componenti della Commissione prevista dalla suddetta disposizione di legge.

Tali richieste, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento e delle predette disposizioni, sono state deferite alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 18 luglio 1989.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con lettere in data 14 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a disposizio-

ne degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli Organismi comunitari.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 giugno 1989, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1989.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, la relazione – predisposta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste – sull'attività svolta dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) nell'anno 1988, approvata dal CIPE con delibera in data 2 giugno 1989 (*Doc.* XXVI, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 9ª Commissione permanente.

Il Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 16 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione illustrativa degli atti di indirizzo e delle direttive emanate dal Ministero nel corso del 1988.

Detta documentazione sarà trasmessa – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 17 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, recante provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale, una relazione redatta dal Comitato consultivo per la cantieristica, relativa all'anno 1988.

Tale relazione sarà inviata alle Commissioni permanenti 8ª e 10ª.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 21 giugno 1989, ha tasmesso le relazioni previste dall'articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, sull'attività svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie nell'anno 1988 (*Doc.* XL, n. 3).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 2ª, 6ª e 10ª.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 21 e 22 giungo 1989, ha trasmesso:

– copia del verbale della riunione del 24 maggio 1989 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare;

– copia dei verbali delle riunioni del 5 aprile e 5 maggio 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,

concernente l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

I verbali anzidetti saranno inviati alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di vice presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettere in data 21 e 24 giugno 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nelle sedute del 21 marzo e 19 maggio 1989, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 22 giugno 1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

del combinato disposto degli articoli 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili), nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale. Sentenza n. 346 del 14 giugno 1989 (*Doc.* VII, n. 155);

dell'articolo 23 del regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986 (Stato giuridico ed economico dei sottufficiali del regio esercito), nella parte in cui non prevede il diritto a pensione dei sottufficiali dell'esercito che, avendo un'anzianità di quindici anni di servizio, siano stati rimossi dal grado e siano cessati dal servizio per condanna penale. Sentenza n. 347 del 14 giugno 1989 (*Doc.* VII, n. 156).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva

86/289/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta» (*Doc.* XII, n. 118);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di trattori agricoli o forestali a ruote» (*Doc.* XII, n. 119);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una direttiva che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta montanti anteriormente» (*Doc.* XII, n. 120);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 80/181/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'unità di misura» (*Doc.* XII, n. 121);

«sulla prevenzione e la lotta alle frodi a danno della CEE nell'Europa del 1992» (*Doc.* XII, n. 122);

«sui progressi dell'integrazione monetaria europea» (*Doc.* XII, n. 123);

«sulla consultazione del Parlamento europeo in merito alla nomina di alti funzionari da parte della Commissione e sulle funzioni di legazione attiva della Comunità» (*Doc.* XII, n. 124);

«sulla quinta relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario - 1987» (*Doc.* XII, n. 125).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Emanuele Occhipinti di Vittoria (Ragusa) chiede un provvedimento legislativo per assicurare la tempestiva erogazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia spettanti ai lavoratori autonomi che abbiano regolarmente versato i contributi assicurativi (*Petizione n. 171*);

il signor Michele Milione, di Pontecagnano (Salerno), chiede una radicale revisione della Costituzione per assicurare l'effettivo esercizio della sovranità da parte del popolo (*Petizione n. 172*);

il signor Domenico Bianchino, di Terni, chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di un salario sociale in favore di cittadini che si trovino in situazioni di disoccupazione involontaria ed in disagiate condizioni economiche (*Petizione n. 173*);

il signor Domenico Bianchino, di Terni, chiede un provvedimento legislativo al fine di trasformare gli attuali titoli di Stato al portatore in obbligazioni nominative (*Petizione n. 174*);

il signor Carlo De Cristofaro, di Roma, espone la comune necessità di esonerare dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza nei veicoli a motore gli utenti di età superiore a 18 anni o comunque di escludere tale obbligo durante la circolazione nei centri abitati (*Petizione n. 175*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interpellanze

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA, BAIARDI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per interpellare il Ministro dei trasporti sull'aggravarsi dei problemi del collegamento ferroviario da e per Casale Monferrato (Alessandria), a seguito di recenti decisioni dell'ente Ferrovie dello Stato.

In particolare si rileva che dal 18 giugno 1989 sono stati soppressi ben 19 treni domenicali che collegavano Casale Monferrato a Chivasso e Torino, a Vercelli, ad Asti, a Matera, ad Alessandria; nella fascia oraria dalle 5,40 alle 7,10 i collegamenti predetti sono stati di fatto azzerati. Queste decisioni si inseriscono già in un quadro preesistente che penalizzava severamente Casale Monferrato, persino sulla linea Chivasso-Torino (sulla quale sono stati pur realizzati costosi investimenti), importante sia per i collegamenti con Torino, sia perchè quella tratta era destinata a far parte dell'area strategica medio-padana.

L'interpellanza previene il Ministro dal fornire spiegazioni di questa decisione che facciano riferimento ai bassi coefficienti di esercizio e alla necessità di ridurre il disavanzo aziendale, e infatti:

a) su quelle relazioni dovranno comunque essere attivate autolinee sostitutive, sovvenzionate dallo Stato, con un semplice trasferimento dei costi da un capitolo all'altro del bilancio pubblico, e con un accrescimento del traffico privato, in contraddizione con le scelte del Parlamento;

b) coefficienti di esercizio e *deficit* non possono essere valutati nell'attuale stato di cose, perchè è chiaro che la utilità di una linea o di un servizio può essere valutata solo sulla base di un adeguato modello di esercizio e di una adeguata qualità di quel servizio (tempi di percorrenza, orari). Non a caso un rapporto ufficiale di una commissione tecnica dell'ente Ferrovie dello Stato, approvato dal consiglio di amministrazione, avendo fatto questo tipo di esame, conclude per la validità tecnico-economica delle tratte che, invece, si vorrebbero sopprimere. Gli interpellanti chiedono perciò che la risposta del Ministro avvenga sulla base dei potenziali di esercizio realizzabili a condizioni agevolate e di una composizione tecnica con i servizi sostitutivi.

Gli interpellanti avanzano invece il dubbio che la soppressione dei treni domenicali sia una misura volta a disincentivare la loro frequentazione e a preparare una preordinata decisione di soppressione del tratto Casale Monferrato-Asti e Casale Monferrato-Vercelli e che ciò rientri, oltretutto, nei propositi manifestati dall'ex commissario dell'ente – che si trova, dopo la scadenza e la mancata proroga del suo mandato, in una precaria situazione di *prorogatio* di fatto – rivolti a ridurre di un quarto la quota del traffico passeggeri oggi attribuita alle ferrovie.

Infine gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro non intenda, una buona volta, prendere in considerazione il serio problema dell'isolamento di Casale Monferrato, importante area abitativa e produttiva, posta rispetto a Torino, Milano e Genova ad una distanza che una ferrovia moderna dovrebbe consentire di compiere in meno di 60 minuti, adottando anche materiale veloce specializzato per le brevi percorrenze.

(2-00277)

Interrogazioni

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il 10 giugno 1989 a Reggio Calabria si è svolta una grande manifestazione di produttori e imprenditori olivicoli organizzata dalle associazioni dei produttori e professionali per protestare contro l'assurda decisione presa dall'AIMA di erogare un imprecisato acconto dell'integrazione al prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1987-88;

che l'acconto corrisposto si limita ad importi insignificanti ed irrisori rispetto alle spettanze dovute per la quantità di olio che singolarmente o in modo associativo ogni azienda ha prodotto, provocando legittimo malcontento e agitazione, in quanto la mancanza della corresponsione della integrazione dovuta ha messo in gravi difficoltà finanziarie i coltivatori ed i produttori olivicoli che si vengono a trovare nella condizione di non poter saldare i debiti bancari contratti grazie alla riscossione degli aiuti comunitari;

che tale situazione è stata determinata dall'abbattimento del 35 per cento delle rese in olio fissate dalla commissione provinciale;

che infatti in alcuni comuni sono stati liquidati al massimo 12,73 chilogrammi di olio per pianta quando nella passata campagna il parametro è stato fissato in 18,48 chilogrammi di olio;

che il riscontro delle superfici e del numero delle piante operato dal Consorzio per il catasto olivicolo ha comportato erroneamente la riduzione del 70 per cento e, in taluni casi, persino l'azzeramento della coltivazione olivicola, provocando il tracollo degli aiuti comunitari al settore olivicolo;

che la mancata corresponsione dell'integrazione per la campagna 1987-88 e il ritardato saldo delle annate precedenti hanno assestato un pesante colpo al comparto olivicolo e all'intera economia calabrese, già in condizioni di assoluta precarietà e di degrado,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se non si intenda predisporre con urgenza misure per la immediata corresponsione dell'integrazione in rapporto al prodotto denunciato e corrispondente a parametri precisi;

b) se dietro queste assurde e deplorevoli decisioni ci siano orientamenti nell'ambito della Comunità diretti ad eliminare il sostegno al prezzo dell'olio;

c) le ragioni per cui il Governo ritarda a varare una politica a favore della produzione olivicola partendo dall'attuazione del piano di settore, tenuto conto che la produzione olivicola rappresenta l'attività economica prevalente e di vitale importanza in alcune regioni del Mezzogiorno.

(3-00844)

MURMURA. – *Al Ministro dell'interno.* – Per essere informato sul numero delle cosiddette «trasmigrazioni elettorali» verificatesi nei primi cinque mesi del 1989 nei comuni calabresi nei quali il 28 ed il 29 maggio 1989 si è avuto il rinnovo dei consigli e per conoscere quale tipo di accertamenti e di controllo sia stato eseguito a sostegno di tali provvedimenti che, per informazioni dell'interrogante, sembrano costituire la riproduzione di precedenti trasferimenti nel senso opposto.

(3-00845)

CHIARANTE, CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino, ALBERICI, LONGO, MANIERI, ARGAN, VESENTINI, NOCCHI, STRIK LIEVERS, DE ROSA, BOGGIO, MANZINI, SPITELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il sistema di istruzione musicale nel nostro paese vive in una grave, inescusabile marginalizzazione e sottovalutazione da parte del Ministero della pubblica istruzione che non sembra valutare obiettivamente le conseguenze che in questo settore potrebbero determinarsi con l'integrazione europea a partire dal 1992;

che, contraddicendo un principio, sul quale da tempo concordano i diversi orientamenti culturali, circa la necessità di procedere prontamente ad un riordino degli studi musicali che coinvolga in maniera organica tutti i livelli di formazione musicale, si è recentemente proceduto alla autorizzazione di quattro nuovi conservatori, che non appare culturalmente giustificata;

che, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, che eccepiva sulle modalità di costituzione della commissione giudicatrice per il concorso a direttore dei conservatori, obbligasse il Ministero alla riattivazione delle procedure amministrative per l'espletamento di un nuovo concorso, nulla ancora è stato fatto da parte del Ministero della pubblica istruzione per ottemperare a quanto disposto dalla stessa sentenza, mentre al contrario si persevera nell'incaricare i direttori dei conservatori con il vecchio metodo discrezionale,

gli interroganti chiedono di conoscere il giudizio del Ministro in indirizzo sulla complessa materia sollevata dalla presente interrogazione e se non ritenga, per quanto attiene soprattutto al terzo punto sollevato, di dare immediate disposizioni affinchè il concorso a direttore nei conservatori possa essere espletato, evitando così possibili ricorsi degli innumerevoli interessati i quali, a giusta ragione, reclamano che per mansioni di rilevante spessore culturale e professionale, quali sono quelle richieste per il direttore di un conservatorio, si proceda attraverso modalità selettive, obiettive e trasparenti.

(3-00846)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che l'assemblea dei genitori della scuola elementare di via Brocchi a Milano è stata occupata da genitori ed insegnanti per protesta contro il provvedimento ministeriale che ne abolisce la direzione didattica, l'interrogante chiede di sapere quali siano i motivi in base ai quali il Ministro in indirizzo ha ignorato

le indicazioni contenute nella delibera del consiglio scolastico provinciale n. 104 dell'8 febbraio 1989 che prevedeva la conservazione della direzione didattica nella scuola.

(4-03546)

BUSSETI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premessa la trascrizione integrale della lettera pervenuta all'interrogante dall'«Associazione pugliese di Caracas» datata 18 aprile 1989:

«Egregio onorevole, chi Le scrive è il presidente dell'Associazione pugliese di Caracas, istituzione che raccoglie centinaia di famiglie pugliesi residenti in Venezuela. L'Associazione nacque vari anni fa con il proposito di riunire gli originari della Puglia per poter così mantenere sempre vivo e fresco il patrimonio storico-culturale della nostra regione. Le attività e manifestazioni che realizziamo, con i nostri mezzi, servono per consolidare quel legame che ci unisce alla regione di origine ed anche per trasmettere ai nostri figli, nati qui, quei valori e quelle tradizioni che conformano il bagaglio culturale della nostra Puglia. Alcune settimane fa, il Venezuela fu alla ribalta mondiale per via delle violente proteste della popolazione umile, con saldi tragici di morti e distruzione. Questi avvenimenti hanno lasciato un segno in noi tutti ed i danni materiali alla comunità italiana, fatta di lavoratori autonomi, commercianti e industriali, sono ingenti. Soprattutto il piccolo commerciante o artigiano, non coperto da polizze assicurative, si trova in una situazione tragica: ha visto sfumare in poche ore di ira collettiva i sacrifici di tanti e tanti anni di lavoro e non ha la forza morale nè la capacità fisica ed economica per ricominciare.

La furia collettiva, dove è arrivata, ha distrutto e saccheggiato tutto. Di fronte a questa situazione è necessaria la solidarietà e l'aiuto di noi tutti. Anche la comunità pugliese, così numerosa e laboriosa in Venezuela, è stata vittima della distruzione e del saccheggio di attività commerciali e industriali. In nome di questa comunità mi rivolgo a Lei affinchè si faccia portavoce presso il Governo italiano della grave crisi economica che vive il Venezuela, a tal punto che ha dato origine ai tragici fatti di fine febbraio. È necessario che il Governo italiano intervenga con aiuti economici a favore della nostra comunità così colpita; è necessario che il Governo si faccia promotore presso i Governi dei paesi industrializzati di soluzioni urgenti al problema del debito estero dei paesi sudamericani, origine e causa di una lunga e pesante crisi economica continentale; è necessario che il Governo italiano comprenda che la soluzione da dare a questo debito estero è principalmente politica perchè, se si continua a considerarlo come una relazione tra paese-debitore e banca-creditrice, i problemi sociali si aggraveranno sempre più. Le faccio presente che la comunità italiana che vive in Venezuela, dopo quella in Argentina, è la più numerosa nel Sudamerica. Per questo mi rivolgo a Lei affinchè, dal Suo autorevole posto in Parlamento, si faccia portavoce di questa realtà, considerando il fatto che in Venezuela vivono più di mezzo milione di italiani. In più Le ricordo che in questa situazione politico-sociale è quanto mai urgente la ratifica, da parte del Parlamento italiano, dell'accordo di sicurezza sociale firmato l'anno scorso in Italia durante la visita che realizzò in giugno il Presidente del Venezuela. Questo accordo, che prevede la somma di contributi assicurativi pagati in Italia ed in Venezuela agli effetti dell'anzianità di lavoro per l'ottenimento della pensione, sarebbe di grande aiuto a migliaia di italiani,

naturalizzati o no, i quali versano in gravi condizioni economiche e quindi sperano molto nella pronta approvazione di questo accordo.», l'interrogante chiede di conoscere:

quali accertamenti siano stati disposti ed effettuati in ordine ai danni subìti dalla cospicua comunità italiana in Venezuela in occasione dei tumulti della scorsa primavera;

quale programma di interventi sia stato studiato e attuato per alleviare le drammatiche conseguenze degli ingenti danni patiti dai nostri connazionali emigrati in Venezuela;

in particolare, per quanto riguarda la comunità pugliese residente in Venezuela, quali accertamenti siano stati disposti per una puntuale ricognizione delle loro attuali condizioni di vita e quali esiti siano stati registrati;

quale sia attualmente, anche in considerazione dei tragici eventi venezuelani della scorsa primavera, la posizione dell'Italia in ordine al gravoso problema del debito estero dei paesi sudamericani;

quale contributo il Governo italiano ritenga di poter offrire all'amica nazione venezuelana per la soluzione dei gravi problemi sociali che la travagliano e per aiutare il Venezuela ad uscire dalla grave crisi economica in cui versa;

quanto ancora bisogna attendere per vedere finalmente concluso l'*iter* burocratico e parlamentare del protocollo di sicurezza sociale firmato la scorsa estate da Italia e Venezuela.

(4-03547)

BERLINGUER, TORNATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Gli interroganti chiedono di conoscere i motivi del ritardo nell'attuazione della legge n. 183 del 18 maggio 1989 sulla difesa del suolo, in particolare per quanto riguarda l'istituzione dei servizi tecnici nazionali che la legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Gli interroganti fanno presente che i servizi già esistenti presso singoli Ministeri (Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente) a causa di questo ritardo si trovano in grave stato di precarietà, sia per le incertezze nell'azione amministrativa, sia per lo stato giuridico del personale in servizio, sia per la funzionalità stessa dei programmi appena avviati nel delicato settore della conoscenza e della difesa del suolo e del territorio.

Gli interroganti sottolineano che la suddetta legge è stata approvata con voto quasi unanime dal Parlamento, che essa è uno dei pilastri della politica ambientale in Italia e che i ritardi nell'applicazione rischiano di causare gravi danni e di minare il prestigio delle istituzioni.

(4-03548)

GAROFALO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione ha decretato la soppressione dell'autonomia dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, e la aggregazione, come sede coordinata, all'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Acri;

che l'articolo 2 della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, nell'attuazione dei piani annuali di fusione e soppressione, prevede il rispetto di alcune

garanzie e procedure: le prime relative alle esigenze socio-economiche del territorio interessato nonchè alla cessazione dal servizio dei capi di istituto, le seconde relative al pronunciamento degli enti locali interessati, del distretto scolastico e del consiglio scolastico provinciale;

che nè le une nè le altre sono state rispettate nel caso di Montalto, dal momento che:

a) l'unica scuola superiore del distretto 22 perderà l'autonomia;

b) non è stata rispettata la titolarità del preside;

c) il comune di Montalto Uffugo ha espresso la sua contrarietà alla soppressione;

d) il distretto scolastico ha protestato con un telegramma del suo presidente contro un provvedimento che non ha avuto la possibilità di esaminare, non essendo mai stato interpellato;

e) il Consiglio scolastico provinciale non ha mai discusso del provvedimento in questione, avendo approvato, nell'unica seduta del 4 novembre 1988 dedicata alla razionalizzazione, la soppressione di altro istituto;

che la decisione ministeriale penalizza un distretto di 11 comuni con una popolazione di 40.000 abitanti;

che i criteri ispiratori del piano provinciale non sembrano coerentemente applicati nelle decisioni dei singoli casi;

che i comuni di Acri e Montalto Uffugo non sono affatto contigui nè dal punto di vista territoriale nè per quanto riguarda la facilità dei collegamenti,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda ritornare sulla decisione adottata;

se non ritenga che sia necessario, comunque, acquisire l'orientamento del distretto e del consiglio scolastico provinciale;

se voglia considerare la petizione firmata da oltre 750 cittadini;

se non consideri opportuno aprire una discussione con tutti i soggetti interessati affinchè il pur necessario piano di razionalizzazione risponda a criteri di efficacia e di equità che, invece, non sembrano rispettati nel caso dell'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Montalto Uffugo.

(4-03549)

LIBERTINI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che una vicenda incresciosa si è determinata nella stazione ferroviaria di Casale Monferrato (Alessandria);

che la signorina Wally Avanzi, capogestione, il 19 gennaio 1989 ebbe a protestare legittimamente per la condizione non decorosa nella quale erano i servizi igienici, rifiutandosi di utilizzarli;

che per questa ragione, assurdamente, le è stata inflitta una sanzione disciplinare in data 11 aprile 1989;

che successivamente la USL 76 di Casale Monferrato avrebbe aperto una indagine sulla condizione dei servizi igienici di stazione e sulla loro carenza per ciò che riguarda le esigenze del personale;

che qualche tempo dopo l'ente ha provveduto a realizzare nuovi servizi igienici e gli spogliatoi dei dipendenti, confermando così la fondatezza sia della protesta di Wally Avanzi sia della indagine;

che tuttavia il capostazione titolare pretende ora dalla signorina Avanzi una dichiarazione dalla quale risulti che l'indagine compiuta dall'USL ha preso le mosse da una sua denuncia e per questo minaccia nuovi provvedimenti disciplinari,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia ammissibile che una dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato possa essere oggetto di una vera persecuzione solo perchè ha denunciato l'esistenza di condizioni ambientali inaccettabili;

se il compartimento di Torino sia a conoscenza di questo assurdo modo di procedere;

se l'ente intenda richiamare il capostazione titolare di Casale Monferrato ad un comportamento più corretto e rispettoso dei diritti dei dipendenti.

(4-03550)

BOSSI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1970, n. 620, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è avvenuto il riconoscimento della personalità giuridica dell'Accademia di costume e di moda, con sede in Roma, via Santa Maria dell'Anima 16;

che il suddetto ente morale privato reclamizza l'alto valore dei propri corsi di studi insistendo sull'imminenza del riconoscimento, con legge dello Stato, in istituto libero universitario e sull'attribuzione di titolo universitario al proprio corso quadriennale, facendo esplicito riferimento alla legge 24 dicembre 1979, n. 647, ed al disegno di legge n. 1548;

che a tutt'oggi, ad un decennio di distanza, l'Accademia di costume e di moda continua a reclamizzare come imminente il riconoscimento del valore universitario agli studi da essa proposti, esprimendo così volutamente un'informazione distorta atta ad invogliare l'iscrizione dei giovani a tali corsi di studio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda far luce sull'attività svolta dall'Accademia di costume e di moda, con particolare riferimento alla propaganda scorretta che la stessa effettua per i propri corsi di studi, reclamizzando notizie false e tendenziose su un presunto imminente riconoscimento di tali studi a livello universitario, con apposita legge dello Stato;

se, anche alla luce di eventuali riscontri che dovessero scaturire da propria indagine, non intenda promuovere la cancellazione dell'ente morale in argomento, ipotizzando altresì il reato di truffa a fronte della scorretta campagna pubblicitaria attuata dall'ente medesimo.

(4-03551)

VISCA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che gli inidonei sono una categoria di agenti delle Ferrovie dello Stato, provenienti da settori tecnici, i quali, a seguito di giudizio medico-aziendale, non risultano più idonei a svolgere l'originario servizio;

che attualmente questi dipendenti sono utilizzati, spesso da anni, nel settore uffici, oppure in altro settore tecnico per il quale presentino una adeguata idoneità;

che l'esercizio ferroviario, cioè i settori tecnici del servizio ferroviario, richiede per ragioni di sicurezza una elevata idoneità fisica da parte degli addetti che può, quindi, essere perduta con relativa facilità;

che, dunque, non si può pensare di risolvere il problema degli inidonei, endemico nell'organizzazione ferroviaria, con un unico provvedimento di carattere, tra l'altro, punitivo;

che l'inidoneità può dipendere da cause di servizio o comuni a seconda che l'invalidità presentata dal dipendente possa imputarsi o meno ad una malattia oppure ad incidenti di servizio;

che si reputa che l'età media degli inidonei si aggiri attorno ai 38 anni: non si può, dunque, pensare di prepensionare autoritativamente soggetti dotati di un'anzianità di servizio così esigua e di una ancora ampia residua capacità di lavoro;

che un'operazione di questo tipo, a fronte di un modesto risparmio per l'ente, comporta comunque un onere permanente a carico del bilancio dello Stato, non compensato da alcuna controprestazione di carattere produttivo;

che pensionati di così giovane età diventerebbero necessariamente preda del lavoro nero: non si può infatti pensare che possano accontentarsi di un minimo pensionistico o poco di più;

che il disordine già esistente sul mercato del lavoro verrebbe incrementato;

che numerosi ferrovieri inidonei, allarmati da voci e documenti talvolta tendenziosi, hanno intrapreso a tutela della propria posizione le seguenti iniziative:

1) attivazione di un contenzioso presso le preture del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del servizio svolto ed il conseguente inquadramento all'interno dei ruoli delle Ferrovie dello Stato (cambi di qualifica in parallelo, cioè in conformità alle mansioni effettivamente svolte);

2) comunicazione telegrafica ai capigruppo della Commissione trasporti della Camera dei deputati e del Senato, ai rispettivi Presidenti e ai Presidenti delle Commissioni lavoro ed affari costituzionali con il seguente testo: «Comitati personale Ferrovie dello Stato inidoneo chiedono urgente tutela politica contro provvedimento esodo coattivo proposto da comitato straordinario et da Ministero trasporti»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il prepensionamento, purchè volontario, possa essere accettato nei confronti degli inidonei, così come del personale idoneo: anzi si può sostenere che, quanto più ampie saranno le possibilità offerte in tal senso ai lavoratori, tanto più facile sarà ottenere in modo equo ed indolore quello sfoltimento dei ruoli ferroviari richiesto dall'ente Ferrovie dello Stato;

se non ritenga opportuno, al fine di favorire il prepensionamento, creare formule incentivanti, quanto meno simili a quelle di altri settori del mondo del lavoro e comunque, nell'ipotesi di prepensionamento coattivo, respingere la proposta dell'ente relativa al pagamento da parte dei lavoratori, sottoposti ad esodo forzoso, della parte di spettanza dei contributi che si riferiscono all'aumento di servizio concesso;

se non ritenga infine opportuno, nel caso l'ente pretendesse comunque di fare a meno di questa categoria di lavoratori, fornire a questi stessi lavoratori, oltre allo strumento del prepensionamento volontario,

quello della mobilità esterna, trasferendo i lavoratori ancora in grado di cambiare lavoro per ragioni di età e di efficienza fisica ad altre amministrazioni. Si tratta d'altra parte di lavoratori immessi nei ruoli delle Ferrovie dello Stato a seguito di superamento di concorso pubblico e che in conseguenza di anni di esperienza lavorativa hanno acquistato interessanti professionalità.

Occorre inoltre sempre ricordare che ci troviamo di fronte ad una categoria di ex dipendenti pubblici, la quale però conserva in base alla legge n. 210 del 1985 ed al contratto collettivo nazionale di lavoro quasi integralmente il trattamento normativo precedente. La categoria, allo stato attuale, gode di un'ampia tutela giuridica, soprattutto in tema di stabilità nel posto di lavoro, fornita da fonti autorevoli (si veda la citata legge n. 210 del 1985 e il contratto collettivo nazionale di lavoro), che, qualora venisse violata, potrebbe attivare un contenzioso individuale difficile e di ampie proporzioni.

(4-03552)

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che la nomina dei commissari per la liquidazione degli usi civici avviene su scelta politica del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in violazione dell'articolo 105 della Costituzione, nonostante che:

a) si tratti di magistrati ordinari specializzati, che giudicano univocamente in materia di diritti soggettivi perfetti e che sono stati liberati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dalle precenti attribuzioni amministrative;

b) le loro sentenze siano impugnabili dinanzi alla corte di appello – sezione usi civici – di Roma e alla Corte di cassazione a sezione semplice;

c) la Corte costituzionale ebbe a ritenere, ancora prima della revisione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, tale nomina di competenza del Consiglio superiore della magistratura (sentenza n. 73 del 1970);

che la organizzazione di tale ufficio giudiziario statale, la provvista dei locali, mobili e attrezzature e l'assegnazione del personale ausiliario (cancellieri, segretari, dattilografi, uscieri, eccetera) non sono curate dal Ministero di grazia e giustizia e neppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, salvo un limitato concorso, ma sono – di fatto – affidate alla regione Lazio, per quanto riguarda il commissariato per la liquidazione degli usi civici del Lazio, dell'Umbria e della Toscana, cioè ad una delle reali o potenziali parti in causa dei giudizi commissariali (si veda l'articolo 37 della legge n. 1766 del 1927);

che a Roma il commissariato è «ospite» della regione Lazio: il prezioso archivio statale commissariale è di necessità abbandonato alla gestione degli impiegati regionali, cioè – si ripete – di una delle reali o potenziali parti in causa dei giudizi commissariali;

che tale condizione di «ospitalità» è rimarcata dal fatto che, a parte un salone destinato all'ufficio del commissario, ben quattro commissari aggiunti, di cui due addetti unicamente alle cause di usi civici, sono relegati in uno stambugio di pochi metri quadrati, dove non è agevole neppure ricevere decorosamente un cittadino, mentre il commissario aggiunto, dottor Pietro Federico (che, a dispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, cumula le funzioni di assessore presso il

commissariato e perciò di dipendente regionale) dispone di un enorme salone o di tutto il potenziale dell'organizzazione regionale del commissariato;

che taluni atti e procedure commissariali appaiono arbitrari e passibili di sanzioni, quanto meno disciplinari e indennitarie, in quanto:

1) la durata delle cause è quasi sempre ultradecennale, in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

2) i sequestri giudiziari vengono accordati con estrema facilità su terre la cui appartenenza al demanio civico non è stata ancora definitivamente accertata nè con verifica amministrativa incontestata, nè da giudicato irretrattabile; tali sequestri sono tanto più perniciosi ove si consideri il corso spesso pluridecennale delle cause e l'impossibilità di un gravame immediato a giudice superiore;

3) l'uso dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di tali sequestri giudiziari civili o per semplici notifiche di atti di procedimenti civili è arbitrario, in quanto traforma i carabinieri in ufficiali giudiziari;

4) la delega, rilasciata dal commissario per la liquidazione degli usi civici all'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma per l'esecuzione di sequestri giudiziari civili, è illegittima, non potendo il commissario arrogarsi le attribuzioni dell'ufficiale giudiziario, nè delegarle all'assessore per giunta ricorrente e parte in causa;

5) la pretesa commissariale di procedere d'ufficio viola il principio costituzionale della terzietà del giudice assumendo egli i ruoli incompatibili di giudice e parte in causa;

6) l'assegnazione all'assessore, dottor Federico, nella sua ulteriore e incompatibile veste di commissario aggiunto, della cognizione delle cause dallo stesso assessore promosse come attore, su delega in bianco della giunta regionale del Lazio (facendolo così giudice e parte), è arbitraria;

7) l'avocazione da parte del commissario di procedimenti già assegnati ai commissari aggiunti, senza giustificati motivi e il consenso del magistrato titolare del processo, nel quale a volte egli aveva già emesso sentenza parziale o non definitiva e quando la causa era già istruita e rimessa all'udienza per la precisazione delle conclusioni, è illegittima in quanto lede non solo il principio del giudice naturale e della immutabilità del giudice, ma soprattutto il prestigio del magistrato, spogliato della causa alla vigilia della decisione;

che gli assessori presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici erano per legge (articolo 28 della legge n. 1766 del 1927) «dipendenti» e «coadiutori» del commissario in tutte le sue operazioni sia amministrative che giudiziarie; potevano essere delegati a compiere «tutti gli atti di istruzione», a «trattare e ricevere le conciliazioni», con il limite che gli atti da essi compiuti erano efficaci solo se approvati e dopo la «approvazione» del commissario. Essi, già di nomina del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 vengono nominati dalla regione e dovrebbero essere restati dipendenti e collaboratori del commissario per le perduranti funzioni giurisdizionali (quindi – in teoria – delegabili al compimento di atti di istruzione o a trattare e ricevere le conciliazioni), mentre sono sicuramente diventati «dipendenti e coadiutori» della giunta regionale per le attribuzioni amministrative ad essa trasferite. Poichè, tuttavia, la regione è potenziale o reale parte in causa di

tutti i giudizi commissariali (articolo 37 della legge n. 1766 del 1927, articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), dopo la implicita revisione costituzionale del detto giudice specializzato, sembra da escludere che il commissario – come a Roma si continua a fare – possa delegare ad atti di istruzione giudiziaria o alle conciliazioni un dipendente della parte in causa o chi è attore e ricorrente nel processo su delega in bianco (con o senza ratifica) della regione Lazio. L'assessore presso il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma dovrebbe essere, quindi, soltanto un dipendente e coadiutore della giunta regionale del Lazio, nei limiti di cui alla legge n. 1766 del 1927, ed i suoi atti dovrebbero essere «invalidi» senza la approvazione specifica della giunta medesima;

che a Roma accade, invece, che l'assessore, sulla base di una delega in bianco, eserciti tutte le funzioni amministrative della giunta in materia di usi civici e, senza la previa e a volte neppure tardiva approvazione regionale, promuove giudizi innanzi al commissario, chiede provvedimenti cautelari, nomina periti, rilascia certificati, dispone reintegre amministrative di terreni, anche quando i privati interessati contestano la demanialità del suolo e – come si è detto – viene addirittura delegato dal commissario ad eseguire i sequestri giudiziari da lui stesso chiesti ed a conoscere come commissario aggiunto le cause nelle quali egli stesso è attore;

che la sua nomina, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a commissario aggiunto è certamente incompatibile col suo precedente incarico di assessore, ma la giunta regionale del Lazio non ha provveduto a revocargli questo incarico e così fra i commissari per la liquidazione degli usi civili di Roma ce n'è uno solo, l'assessore Pietro Federico, per il quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è come se non fosse mai entrato in vigore nella parte in cui revisiona il giudice commissario, giusta la sesta disposizione transitoria e finale della Costituzione;

che tale abnorme figura di sedicente «assessore agli usi civici» – così arbitrariamente si qualifica il dottor Federico nei suoi atti – cumulando le funzioni amministrative già commissariali e quelle giurisdizionali, è divenuta, per molti aspetti, il *dominus* del commissariato di Roma, dove lo stesso commissario ed altri quattro commissari aggiunti sono in veste di... ospiti. L'assessore ha creato un servizio di rilascio dei certificati circa la *qualitas soli* o esistenza del cosiddetto vincolo di uso civico sui terreni, di cui è difficile rinvenire un fondamento legale. È stato imposto ai notai di non rogare atti concernenti immobili per i quali manchi il detto certificato ed ai comuni di non rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie senza lo stesso certificato. Ne consegue che il cittadino è costretto a chiedere un siffatto certificato all'ufficio regionale per la liquidazione degli usi civici, vale a dire al suo ufficio, dove ogni certificato costa oltre 100.000 lire. Tale somma viene utilizzata per compensare un perito che, volta per volta, viene incaricato di appurare, attraverso l'esame degli atti dell'archivio commissariale, se il terreno in questione è di demanio civico o è terra privata gravata di usi civici; sulla base della relazione del perito (?) l'assessore rilascia il certificato; non poche volte è costretto a revocarlo poco dopo... per la sua madornale erroneità. Una siffatta certificazione in passato è stata sempre rilasciata dalla cancelleria del commissario nei soli casi in cui la *qualitas soli* risultava da una verifica amministrativa esecutiva di un giudicato; il detto certificato importava una spesa irrisoria: i consueti diritti di cancelleria;

che le procedure amministrative e giudiziarie in tema di usi civici per il comune di Sperlonga (Latina), a principiare con la verifica dell'istruttore, ingegner Carmelo Renna del 1951, appaiono quanto di più arbitrario e illegittimo si possa immaginare per fatti di tale gravità da costituire reati, ove non si volesse ammettere un così lungo corso di negligenze, omesso esame di atti, grossolani errori di diritto e di procedura commessi da magistrati, periti e consulenti, con una accentuazione recente e attuale. Centinaia di persone sono state moralmente coartate a chiedere la «legittimazione» delle terre delle quali sono già legittimi proprietari e possessori, una volta che – data per scontata dagli istruttori o periti la demanialità civica delle stesse terre – ogni titolo di provenienza o il possesso ultraventennale sarebbero nulli ed inefficaci. La causa di opposizione contro la verifica ed il progetto di legittimazione Renna del 1951 (la causa n. 374 del registro generale del commissariato), promossa da oltre cento proprietari, pende da circa un quarantennio, senza che sia intervenuta una qualsiasi pronuncia, nemmeno sulle questioni pregiudiziali, e senza che vi sia stata una apprezzabile attività istruttoria. Una nebulosa quanto categorica pretesa di demanialità civica è avanzata su quasi tutti i terreni del tenimento comunale; si è perso il senso e la certezza della proprietà privata con danno enorme sulle iniziative economiche sia private che pubbliche. Amministratori comunali sono stati sottoposti a procedure di decadenza dalla carica per ineleggibilità per lite pendente col comune proprio a causa della pretesa ma insussistente demanialità civica di terre che erano e sono di loro privata proprietà e sono stati moralmente coartati – essi per primi – a riconoscere il diritto civico insussistente o a chiedere la legittimazione delle terre già di loro legittima proprietà, per non essere estromessi dall'esercizio del mandato conferito loro dai concittadini. Invece di accertare d'ufficio i presupposti di ammissibilità di nuove verifiche e di azionabilità di nuove pretese dopo le operazioni degli agenti demaniali D'Ambrosio e Alfano fra il 1909 e il 1925, anzichè annullare gli atti Renna del 1951, si è proceduto alle verifiche dell'istruttore Sonnessa del 1976 e 1981, dando luogo, ancora una volta, da una parte ad una massa di domande di legittimazione frutto della medesima coartazione morale di cui si è detto, dall'altra alla causa di opposizione (la causa n. 4 del registro generale del 1981), la quale, dopo otto anni, pende ancora al punto zero. Con decreto fulminante emesso dal commissario il 28 gennaio 1988 (su ricorso del detto assessore del 27 gennaio 1988, n. 166 di protocollo, senza alcuna autorizzazione specifica e ratifica della giunta regionale del Lazio, ma sulla base dell'arbitraria delega in bianco, di cui si è detto) veniva bloccato con un sequestro giudiziario il programma di edilizia residenziale sovvenzionata curato dalla stessa regione Lazio e dal comune di Sperlonga (leggi n. 865 del 1971, n. 274 del 1974, n. 176 del 1975 e decreto-legge n. 115 del 1974) sulla base di una semplice pretesa di demanialità civica dei terreni a tal uopo espropriati dall'Istituto autonomo case popolari di Latina e dalla Società cooperativa Edilcoop Sudpontino srl, procurando centinaia di milioni di danni all'Istituto ed alla Società con l'arresto della costruzione edilizia che dura tuttora. Nel relativo giudizio di opposizione (causa n. 3/1988 registro generale), si è disposta e acquisita una consulenza tecnica unificata in ordine alla pretesa demanialità civica del suolo, costata milioni e priva di qualsiasi valore – oltre che per la sua inconsistenza logico-giuridica – per la nullità dello stesso giudizio sulla *qualitas soli* per sconcertante violazione del principio del contraddittorio,

non essendo stati citati nè essendo presenti in causa i soli legittimi controinteressati alla pretesa del comune – *rectius:* del delegato regionale – vale a dire i privati proprietari dei terreni in corso di espropriazione per i cennati programmi edilizi. Con il medesimo decreto commissariale del 28 gennaio 1988, in violazione delle comuni norme del processo civile pretorile che regolano i giudizi commissariali (comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 1766 del 1927 e articolo 76 del regio decreto n. 332 del 1928) il commissario:

ha affermato di procedere «d'ufficio», vale a dire di porsi nella causa come giudice e parte, laddove, invece, vi era un attore e ricorrente, in nome e per conto della giunta regionale, l'assessore, dottor Federico;

ha delegato la medesima parte attrice, il dottor Federico, ad eseguire il sequestro, come se fosse un ufficiale giudiziario, «autorizzandolo a valersi, a tal fine, del nucleo dei carabinieri di Latina o di altro comando dell'Arma»;

ha nominato custode l'assessore all'urbanistica della regione Lazio, conferendogli una illegittima delega a farsi sostituire da terzi in detta custodia;

ha dato per certa – incredibile a dirsi! – sulla base della mera asserzione dell'assessore ricorrente, la demanialità civica dei suoli e li ha sequestrati per «garantirne la conservazione al demanio civico, in attesa del perfezionamento dei provvedimenti di reintegra»;

che da ultimo, nella causa n. 374 del registro generale, nata dall'opposizione al progetto Renna del 1951, è stata disposta dall'assessore – su delega del commissario – una costosissima consulenza tecnica unificata affidata ai tre geometri Zaccaria, Bresciani e Renzi, assolutamente inutile alla decisione della controversia, un autentico scempio del pubblico danaro. Si dà il caso, infatti, che per il comune di Sperlonga le indagini amministrative e giudiziarie di un demanio civico inventato ad oltre un secolo di distanza dalle leggi napoleoniche eversive della feudalità (legge 2 agosto 1806 di Giuseppe Napoleone e successive) ruotano nel vuoto più spaventoso e sono precluse da giudicati amministrativi e giurisdizionali irretrattabili. Inutilmente la legge n. 1766 del 1927 affidò l'attuazione del suo programma a dei magistrati, perchè tempestivamente risolvessero ogni questione di diritto sostanziale e processuale, se nella realtà, invece, i detti magistrati si attendono le soluzioni da periti e consulenti tecnici, spesso ingegneri o geometri, o da giuristi carenti della specifica preparazione necessaria. A cause come quelle n. 374 del 1951, n. 4 del 1981, n. 3 del 1988 non si doveva proprio arrivare e non si sarebbe arrivati se i commissari interessati avessero bene studiato gli atti delle precedenti operazioni demaniali su Sperlonga, o avessero saputo apprezzare nel suo grande valore l'unica consulenza tecnica ineccepibile (quella redatta dall'ex magistrato e specialista in materia di usi civici, il professor Antonio Palermo, nella causa n. 643 del 1965) sui diritti civici di Sperlonga. È ampiamente documentato e risulta da antichi e recenti giudicati che:

ab antiquo ed al momento della eversione della feudalità tutto il tenimento di Sperlonga faceva parte del feudo del principe di Fondi;

il demanio feudale comprendeva i monti e tutti i luoghi incolti, macchiosi e paludosi;

l'università non aveva beni immobili e viveva «per gabella», vale a dire coi proventi di alcuni tributi imposti ai «cittadini» della «Terra di Sperlonga»;

non esisteva alcun demanio civico e universale;

esistevano usi civici sul demanio ex feudale e sono stati liquidati in natura e canoni con l'ordinanza commissariale del 3 aprile 1916, approvata col decreto luogotenenziale del 14 maggio 1916;

che tutte le possibili operazioni demaniali, dopo le controversie, i falliti approcci e i rinvii dell'Ottocento, furono eseguite dall'agente e perito demaniale, ingegner Raffaele D'Ambrosio, dal momento della sua nomina con decreto commissariale del 26 giugno 1908 fino al momento della sua morte avvenuta il 5 settembre 1923, salvo il materiale distacco delle quote e l'apposizione dei termini ultimati dal suo successore Alfano e conclusi con la relazione del 1° settembre 1925. D'Ambrosio fu severo e a volte ingiusto inquisitore delle proprietà private di Sperlonga, di quelle antiche come di quelle più recenti nate nel seno stesso del feudo con la sua progressiva patrimonializzazione, attraverso la messa a coltura delle terre dietro corrispettivo di censi, livelli, canoni o rendite. Di questo fenomeno vi è già imponente testimonianza nell'inventario della «Terra di Sperlonga», redatto il 31 giugno 1491 in vista della successione a Onorato Gaetano II, conte di Fondi, ma esso si accentuò sempre più con l'aumento della popolazione fino a giungere alla Prammatica XXXIV di Ferdinando IV «De administratione universitatum» del 23 febbraio 1792, che favoriva l'abolizione delle promiscuità e la censuazione dei demani sia feudali che universitari. A distanza di un secolo dalla eversione feudale D'Ambrosio ricompose la massa dell'ex feudo e la ripartì fra gli eredi dell'ex feudatario ed il comune, facendo salve (e non sempre) le proprietà private e legalizzando le occupazioni avvenute sull'ex demanio feudale sia nella piana a partire dal mare, che sul montuoso; le occupazioni sulla piana ai margini del lago Lungo erano state già legalizzate come ruoli di «cesine» nel corso dell'Ottocento, quando gli eredi del feudatario, ormai svantaggiati dal mutato clima politico, non riuscirono neppure ad ottenere una sollecita divisione del demanio montuoso perchè osteggiata dalle amministrazioni comunali del tempo;

che D'Ambrosio inquisì tutte le terre di Sperlonga e compilò due ruoli di presunti occupatori di porzioni del demanio ex feudale, corredati di planimetrie:

a) uno per il demanio cosiddetto «montuoso» allegato alla sua relazione del 19 dicembre 1909, nel quale erano riportate sia tutte le terre del demanio libero, sia le terre appadronate ai margini del demanio libero, terre poste sia sulle pendici delle montagne, sia sul piano, indicando fra le dette terre quelle o le porzioni di quelle che erano sospette di usurpazione, perchè non avevano superato il severo «esame di proprietà» al quale le aveva sottoposte;

b) uno per il demanio piano del 6 luglio 1910, collegato alla sua relazione del 22 gennaio 1910.

Pubblicato il ruolo del cosiddetto «montuoso» e iniziata la causa di reintegra a Caserta, innanzi al prefetto (allora regio commissario ripartitore dei demani), in forza delle due ordinanze commissariali del 17 febbraio e del 15 maggio 1910, con le quali furono citati i Burali D'Arezzo ed altri 42 presunti occupatori, la forza deterrente di una causa non facile e costosa da sostenere tanto lontano dal paese spinse gli inquisiti alla resa ed alla conciliazione. I primi a conciliare in canone, senza che neppure fossero citati in giudizio, furono gli occupanti del piano; essi furono riconosciuti legittimi proprietari, mercè il pagamento di un canone annuo al comune (per terre

dell'ex demanio feudale che erano già divenute proprietà privata dopo le antiche colonie e le quotizzazioni dell'Ottocento!); il ruolo del 6 luglio 1810 venne firmato a margine dai conciliati e la cosiddetta «legittimazione» (articolo 51 delle Istruzioni del 1861) venne approvata dal regio commissario con sua ordinanza del 5 febbraio 1911 e sanzionato dal re con regio decreto del 23 aprile 1911.

Subito dopo si arresero quelli del «montuoso»; pochi si impegnarono a rilasciare le terre (da acquisire alla massa dividenda); altri conciliarono in canone, furono cioè riconosciuti legittimi proprietari, salvo il debito del canone annuo a favore della massa dividenda; per molte delle terre sospette di usurpazione il D'Ambrosio riconobbe che erano di proprietà privata, ovviamente a seguito della produzione di titoli. Tutto l'operato di D'Ambrosio e i due distinti ruoli di conciliazione (quello del rilascio e quello dei canoni) vennero approvati («omologati») dal commissario con le due distinte e coeve ordinanze del 26 agosto 1912 e furono approvati dal re con i due distinti coevi decreti del 6 ottobre 1912. Alla divisione della massa ex feudale si pervenne solo con la conciliazione Costagliola dell'8 e 9 settembre 1915, approvata con ordinanza commissariale del 3 aprile 1916 e decreto luogotenenziale del 14 maggio 1916; il distacco materiale delle quote seguì solo sotto Alfano nel 1925.

In ultima analisi la popolazione di Sperlonga, nel clima favorevole della prima guerra mondiale, aveva ottenuto più di quanto a stretto rigore le leggi consentivano, e cioè circa 600 ettari di terreno ex feudale, laddove la stessa amministrazione comunale, nella immediatezza della eversione feudale, nel clima favorevole del regime napoleonico, nella sua delibera decuzionale del 20 ottobre 1810 – adottata con l'assistenza dell'agente demaniale Catanzaro – aveva accampato pretese di usi civici su appena 287 moggi di terreno, costituiti da 148 moggi di montuoso e da 139 moggi di terreno pianoso, dei quali 105 incolti e 34 coltivati.

Le ordinanze commissariali e i decreti reali suddetti hanno valore di giudicato e precludono ogni altra pretesa o azione. Inoltre entro il 3 aprile 1928 il comune non denunciò alcuna altra pretesa di usi civici su terre private (quali si considerano anche quelle ex feudali di Sperlonga) e perciò, anche per questa via, ogni azione è parimenti estinta.

Il perito-istruttore Renna nel 1951, mostrando chiaramente di ignorare sia le dette preclusioni, sia la differenza fra usi civici su terre private da una parte e la demanialità civica o universale dall'altra, sia la differenza tra le cosiddette «legittimazioni» della vecchia normativa napoletana e post-unitaria anteriore al 1924, e quelle di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 1766 del 1927, compilò un ruolo con il quale fece diventare usurpatori di un inesistente demanio universale tutti coloro che con le operazioni onnicomprensive e definitive del D'Ambrosio erano stati riconosciuti legittimi proprietari.

Sulla scia inconsistente del Renna hanno proseguito e proseguono altri periti e consulenti senza che i commissari investiti delle cause abbiano sinora adempiuto – previo il pesante studio di una montagna di carte dell'archivio commissariale – al prioritario dovere di dichiarare (questa volta sì d'ufficio) la fallacia, l'arbitrarietà, la inammissibilità della invenzione Renna,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o stiano per essere adottati, anche a mente dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, relativa alla funzione statale di indirizzo e

coordinamento delle attività amministrative delle regioni a statuto ordinario, in ordine ai fatti di cui in premessa e che riguardano:

1) la nomina dei commissari per la liquidazione degli usi civici, l'organizzazione dei loro uffici e taluni atti arbitrari da essi compiuti;

2) la nomina degli assessori presso i commissariati per la liquidazione degli usi civici, la loro posizione, i loro compiti dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, deleghe regionali di competenza e atti da essi compiuti;

3) la conduzione, in particolare, delle procedure amministrative e giurisdizionali in materia di usi civici per il comune di Sperlonga.

(4-03553)

SPOSETTI. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per sapere se siano a conoscenza della decisione del presidente della USL VT/4 (Viterbo) del 23 maggio 1989 di sospensione dal servizio del dottor Gianfernando Riccio, dirigente del servizio di igiene pubblica e medicina del lavoro e coordinatore sanitario, sulla base di segnalazioni dell'ufficio di direzione (del quale l'unico componente con chiara e legittima posizione apicale sarebbe proprio il dottor Riccio).

Considerate le numerose attestazioni di riconoscimento delle qualità professionali, del rigore morale e dello scrupoloso senso del dovere conseguite dal dottor Riccio nelle numerose attività e compiti svolti come medico e come dirigente sanitario é considerato, d'altro canto, che le motivazioni poste a base della decisione di sospensione appaiono esili o addirittura risibili (come il fatto che il dottor Riccio avrebbe minacciato di morte non si sa bene quante persone), e comunque palesemente sproporzionate rispetto al provvedimento assunto, tanto da far sorgere numerosi interrogativi sulla gestione politica e amministrativa della USL VT/4, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario aprire una o più inchieste sulla vicenda e sulla gestione complessiva della USL al fine di stabilire la verità dei fatti, salvaguardare la dignità del personale che lavora correttamente e censurare gli eventuali comportamenti illegittimi.

(4-03554)

SENESI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che in data 16 gennaio 1989 l'interrogante ha rivolto al capo officina Grandi riparazioni di Vicenza domanda per visitare gli impianti e per un incontro con le maestranze da tenersi fuori orario di lavoro;

che tale richiesta non è stata accolta in quanto sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di diritto dei lavoratori;

che tuttavia ad altra richiesta avanzata da altro parlamentare è stata data risposta positiva, con ciò introducendo un incomprensibile ed ingiustificato elemento di discriminazione,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se a parere del Ministro in indirizzo sia fondata la motivazione portata a giustificazione del rifiuto con il richiamo alle leggi esistenti;

2) se, nel caso in cui tale impedimento non esista, il Ministro non ritenga opportuno accertare presso l'ente Ferrovie dello Stato se la discriminazione effettuata sia per caso da attribuirsi al fatto che il senatore interrogante è donna e rappresentante del Partito comunista italiano.

(4-03555)

SENESI, BERLINGUER, TORNATI, TARAMELLI, BOLLINI, NEBBIA, CONSOLI, MERIGGI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il territorio di competenza della USL 60 (Vimercate) della regione Lombardia copre 19 comuni della provincia di Milano per un totale di 121.000 abitanti, territorio che nel corso degli anni ha avuto un incremento abitativo elevato;

che la zona ha una grande concentrazione di unità locali produttive e di addetti, così configurata: 5.653 unità locali produttive, con 49.126 addetti prevalentemente nell'industria e nel terziario, di cui ben 9.000 occupati in 38 aziende (chimiche, elettroniche ed elettromeccaniche) ad elevata tecnologia;

che nel territorio suddetto sono censite almeno 15 ditte appartenenti al gruppo B *ex* decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 (direttiva Seveso);

che è presente una delle discariche di prima categoria per rifiuti solidi urbani (Cavenago Brianza), che smaltisce anche i rifiuti della città di Milano e di altri comuni della provincia (Monza, Sesto San Giovanni, Desio, eccetera), per un totale di 1.600 tonnellate al giorno;

che è attivo un impianto di smaltimento nel comune di Caponago autorizzato dalla regione Lombardia ad incenerire 1.250 chilogrammi all'ora di rifiuti speciali e tossico-nocivi;

che la situazione dell'inquinamento della falda idrica sotterranea interessa per i solventi clorurati 4 comuni su 19, per i nitrati 11 comuni su 19 e per gli erbicidi 9 comuni su 19;

che per i comuni interessati pertanto si è provveduto a chiedere alla regione Lombardia deroga per 11 comuni ai limiti dei nitrati delle direttive CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e contemporaneamente finanziamenti per allestire idonei impianti di trattamento e di depurazione delle acque erogate ad uso potabile;

che per la situazione relativa alla presenza di atrazina nell'acqua dei pozzi ad uso potabile 6 comuni sono in regime di proroga ed altri 3 hanno in corso relative domande;

che per i solventi clorurati la USL 60 ha in corso un piano di ricerca per la bonifica della falda inquinata (finanziato dalla regione Lombardia *ex* legge regionale n. 62 del 1985) che, al momento, ha consentito l'accertamento di focolai inquinanti nelle zone delle ditte Telettra e Dobfar di Vimercate;

che per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico la zona presenta un'alta concentrazione di insediamenti produttivi che emettono in particolare elevata quantità di *freon* e di altri solventi clorurati (cloruro di metilene, tricloruro e percloro etilene), stimabile dalla USL 60 in decine di tonnellate mensili;

che per quanto riguarda le radiazioni la presenza contestuale di produzioni elettroniche, metalmeccaniche e radiodiagnostiche ha determinato un aumento esponenziale derivato dall'installazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e la detenzione di sostanze radiogene;

considerato:

che la realtà vimercatese presenta, fra le varie attività produttive, quella specifica della società Telettra in merito alla quale vari esposti presentati al tribunale di Monza hanno denunciato:

1) un contributo all'inquinamento atmosferico dovuto alla immissione libera nell'ambiente di decine di tonnellate di *freon* e solventi clorurati;

2) un rischio di inquinamento idrico dovuto alla presenza di metallo nelle acque di scarico;

3) un rischio per i lavoratori derivante dall'uso di oli minerali, di *laser* di vario tipo e potenza, di apparecchi emittenti radiazioni non ionizzanti (microonde e radiofrequenze), di videoterminali e dall'assenza di presidi di protezione antinfortunistica sulle macchine;

che dagli accertamenti effettuati dalla USL 60 di concerto con l'amministrazione comunale interessata risulta:

1) che effettivamente la Telettra ha provocato in passato emissioni di solventi clorurati senza impianti di abbattimento: con la chiusura dell'impianto di galvanica, alla fine del 1988, queste emissioni si sono notevolmente ridotte;

2) che attualmente la Telettra emette ancora liberamente in atmosfera *freon*;

3) che il presidio multizonale di igiene e profilassi di Milano (autorità competente ai prelievi) non ha ancora effettuato i prelievi delle emissioni, benche ciò sia stato richiesto dal luglio 1988 dal comune e dall'USL;

4) che la USL nel marzo 1989 (benchè organo non formalmente competente) ha imposto l'adozione di accorgimenti all'impianto di abbattimento per ridurre le emissioni;

che la questione ha interessato gli organi di stampa locali e nazionali e che la magistratura competente sta indagando;

verificato:

che per la società Telettra il CRIAL Lombardia non ha provveduto ai competenti accertamenti sugli impianti di emissione aeriformi, nonostante la trasmissione dei dati di base della USL 60 e della stessa amministrazione di Vimercate;

che il presidio multizonale di igiene e profilassi di Milano ha tempi lunghissimi nel controllo delle emissioni idriche e della relativa trasmissione dei dati agli organi competenti;

che non sono stati ancora attuati il decentramento e la costituzione dei 4 presidi multizonali deliberati dalla regione Lombardia per la provincia di Milano con legge n. 67 del 30 maggio 1985 e in particolare quello di Monza, cui dovrebbe far riferimento la USL 60;

che nella USL 60 la situazione del personale e degli strumenti necessari ai servizi di controllo e prevenzione presentano una marcata insufficienza per soddisfare la domanda esistente nel territorio di competenza e, in particolare, per far fronte alle nuove problematiche poste dalle innovazioni tecnologiche (il servizio esistente è al 30 per cento dell'organico previsto dalla delibera regionale del luglio 1988 sulle piante organiche);

accertato che nell'espletamento degli esami in applicazione della legge n. 319 del 1976 («legge Merli») presso la società Telettra gli organismi tecnici riscontrano la incongruenza delle metodologie di accertamento degli inquinanti, considerato che la legge n. 319 del 1976 consente di fatto una diluizione degli scarichi, per esempio attraverso l'utilizzo delle acque di raffreddamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, in presenza della revisione da parte del Ministero dell'ambiente della legge n. 319 n. 1976, non si preveda una nuova metodologia di

accertamenti degli inquinanti di riferimento alla qualità del corpo ricettore;

se non si ritenga necessario verificare, d'intesa con le regioni, lo stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 relazionando alla Commissione competente;

se, per le questioni denunciate in premessa, per quanto attiene le deroghe dei comuni in materia di inquinamento delle falde acquifere, non si ritenga urgente verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal «Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso», previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 363 del 29 luglio 1988 con la regione Lombardia;

se, in presenza di una realtà come quella del vimercatese e delle zone limitrofe, ad alta concentrazione di insediamenti produttivi ad avanzata tecnologia (Telettra, IBM, ST, Siemens, Star, Falk, eccetera) non si ravvisi l'urgenza di delineare un piano di interventi mirati da definire di concerto con gli enti locali interessati, regione, amministrazione provinciale e comuni territorialmente competenti.

(4-03556)

BRINA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in ordine all'assoggettamento all'IVA per la cessione di opere di scultura, di pittura, di incisione, eccetera, la norma vigente non trova chiara interpretazione da parte degli uffici IVA distrettuali;

che, infatti, le modificazioni intervenute sulla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non vanno ad intaccare la disposizione che considera «non cessione di beni» le cessioni che hanno per oggetto diritti di autore (articolo 2575 del codice civile);

che, invero, le relative cessioni o concessioni costituiscono prestazioni di servizi imponibili «a meno che non siano effettuate direttamente dagli autori o loro eredi o legatari»;

che permane, in ogni caso, l'assoggettamento all'imposta delle prestazioni relative alle opere di cui ai nn. 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633 – concernenti, rispettivamente, i disegni e le opere dell'architettura e le opere d'arte cinematografiche – nonchè di quelle di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale;

che resta in ogni caso dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche come stabilito nell'articolo 49 (Redditi da lavoro autonomo) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il quale al comma 2, lettera *b*), stabilisce espressamente: «Sono inoltre redditi da lavoro autonomo:

b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali»;

che il comma 8 dell'articolo 50 precisa inoltre: «I redditi indicati alla lettera *b*), comma 2, dell'articolo 49, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese»;

che una corretta interpretazione della normativa porterebbe a concludere che la cessione di detti beni non è soggetta all'imposta sul valore

aggiunto, mentre in ogni caso i redditi derivanti dalle cessioni medesime sono assoggettabili all'IRPEF;

che, nonostante quanto sopra premesso, alcuni uffici distrettuali dell'IVA ritengono di poter individuare un automatismo tra i due livelli impositivi, nel senso che la scontata assoggettabilità all'imposta sulle persone fisiche dei redditi richiamati presupponga, per analogia, identica assoggettabilità all'imposta sul valore aggiunto,

si chiede di conoscere, anche per evitare l'insorgere di un nuovo contenzioso, quale sia l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine alla assoggettabilità o meno all'IVA delle cessioni di opere di scultura, di pittura e di incisione effettuate direttamente dagli autori o loro eredi o legatari.

(4-03557)

VISIBELLI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la segreteria nazionale della CISNAL Statali ha richiesto con nota 283/89 del 7 marzo 1989, ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 249 del 1968 e dell'articolo 8 della legge n. 715 del 1978, permesso cumulato retribuito per 210 giorni nell'anno 1989 a favore del signor Michele Giuliano, nato a Battipaglia il 24 maggio 1955 e segretario regionale della CISNAL Statali;

che con nota 3157/89 gab. del 16 marzo 1989 l'intendente di finanza di Bari si è opposto a tale richiesta perchè da tempo l'ispettore compartimentale tasse di Bari ha distaccato due dipendenti con la qualifica di terminalisti in servizio presso l'ufficio registro di Barletta in altri uffici finanziari, essendo subordinata la concessione del nulla osta per il dipendente Giuliano al rientro nella loro sede di appartenza dei due dipendenti suddetti;

che con esposto sindacale del 25 maggio 1989, indirizzato alla direzione delle tasse e imposte indirette sugli affari, è stato chiesto il rientro dei terminalisti distaccati e il rigetto della richiesta dei loro distacchi definitivi;

che mentre tale situazione favorisce il personale che aspira a vedersi assegnare una sede di ufficio vicino a quella di residenza, eludendo le norme che disciplinano i trasferimenti del personale stesso, di contro non garantisce il diritto di esercitare l'attività sindacale,

l'interrogante chiede di conoscere:

come mai la direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari non sia intervenuta per garantire la libertà di azione sindacale;

se e quali provvedimenti si intenda prendere.

(4-03558)

CORLEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che taluni organi di stampa («Panorama», «Epoca») hanno, fra l'altro, denunciato, sin dal 2 aprile 1989, che il dottor Giuseppe Carbone, presidente della Corte dei conti e presidente della sezione di controllo (della stessa Corte) sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, ricopriva dal 1983 la carica di presidente della CEMAT spa - Società nazionale per il trasporto combinato strada-rotaia;

che con interrogazione 3-00777 del 13 aprile 1989 lo scrivente ha già chiesto di conoscere:

a) se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che la titolarità, da parte del dottor Carbone, della carica di presidente di una società per azioni privata e, quindi, avente fini di lucro – quale è, appunto, la

CEMAT spa – si ponga in netto contrasto sia con l'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (divieto ai magistrati di assumere pubblici o privati impieghi od uffici ad eccezione di quelli di senatore, di deputato o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficienza) sia con l'articolo 60 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (divieto di esercitare il commercio, l'industria o alcuna professione; divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati o di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente);

b) quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per sanare «questa gravissima situazione»;

che, nelle sedute del 16 e 17 aprile 1989, il consiglio di presidenza della Corte dei conti prese atto delle comunicazioni scritte (con lettera diretta al professor Barettoni Arleri, componente dell'organo di autogoverno) e delle dichiarazioni orali con le quali il dottor Carbone affermò la piena legittimità e compatibilità fra le sue funzioni istituzionali di presidente del massimo organo di controllo dell'amministrazione statale e di presidente della sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e la carica della CEMAT spa, precisando:

a) di avere conseguito tale carica fin dal 1983 «su designazione del Ministro dei trasporti» con riferimento ed in applicazione sia dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 (partecipazione dell'impiegato all'amministrazione di enti e società ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca; di società od enti concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa) sia dell'articolo 2458 del codice civile (partecipazione azionaria dello Stato o di enti pubblici in una società per azioni il cui atto costitutivo riservi a loro favore la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci);

b) di avere ritenuto «impropria ed ultronea» nonchè «fuori della prescrizione e del quadro normativo» l'ipotesi di una «autoautorizzazione» intesa a «soccorrere e confermare quella già avuta dal consiglio di presidenza del Consiglio di Stato»;

che, nelle stesse sedute del 16 e 17 aprile 1989, il consiglio di presidenza della Corte dei conti, secondo quanto risulta anche dal n. 2012 del settimanale «Epoca», ha «costretto» il dottor Carbone – che, per contro, intendeva mantenere l'incarico fino alla sua naturale scadenza (giugno 1989) – alle immediate dimissioni dalla carica di presidente della CEMAT spa;

che, con lettera diretta al settimanale «Epoca» (n. 2015 del 21 maggio 1989), il dottor Carbone ha ribadito, contestando la veridicità della denuncia dei fatti addebitatigli, la piena legittimità e compatibilità del cumulo delle sue funzioni istituzionali pubbliche con le sue funzioni private di presidente ed amministratore di una società per azioni, richiamando le stesse argomentazioni e motivazioni addotte al consiglio di presidenza della Corte dei conti (la CEMAT è una società con partecipazione dello Stato e «di conseguenza nel suo statuto vincola la nomina dei rappresentanti del capitale pubblico alla designazione del Ministro dei trasporti»);

che, secondo quanto puntualmente accertato dallo stesso settimanale («Epoca», n. 2018 dell'11 giugno 1989), il dottor Carbone ha, con le formali e precise dichiarazioni rese all'organo di autogoverno della Corte dei conti ed

all'opinione pubblica, pubblicamente attestato come sussistenti circostanze e condizioni (partecipazione azionaria pubblica – designazione governativa – previsione nell'atto costitutivo della riserva di nomina a favore del soggetto pubblico) che, per converso, risultano del tutto insussistenti *per tabulas*;

che dalla documentazione ufficiale – in possesso, ora, anche dell'interrogante – risulta che:

a) nella CEMAT spa non vi è partecipazione pubblica (tale non può essere ritenuta quella dell'Istituto nazionale trasporti, trattandosi di una comune società per azioni privata, ancorchè vi partecipi l'ente Ferrovie dello Stato);

b) nè l'atto costitutivo nè lo statuto prevedono alcuna facoltà di riserva di nomina a favore del Ministro dei trasporti (o di altro soggetto pubblico);

c) non vi è stata – nè, ovviamente, vi poteva essere – una designazione governativa che, ove, per assurdo, fosse intervenuta, avrebbe dovuto trovare formale esplicazione in un apposito provvedimento amministrativo (che, quindi, non esiste);

che una corretta lettura della normativa di riferimento esclude, in via assoluta e senza possibilità di equivoci, la compatibilità fra la funzione magistratuale – tanto più (se si potesse dire) fra quella elevatissima e di alta responsabilità istituzionale di presidente di un organo di rilevanza costituzionale – e qualunque altro incarico, ufficio o impiego privato anche considerando, *ad abundantiam*, che, addirittura, la incompatibilità è stata espressamente comminata dalla legge (legge 24 gennaio 1978, n. 14, articolo 7) pure per le cariche di presidente e di vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici;

che, comunque, la conferma nell'incarico di presidente della CEMAT spa, conseguita dal dottor Carbone per atto deliberativo dell'assemblea degli azionisti (verbale del 30 aprile 1986) e del consiglio di amministrazione (verbale del 29 giugno 1986), avrebbe dovuto comportare, per effetto della sopravvenuta nomina a presidente della Corte dei conti, l'acquisizione del parere del consiglio di presidenza della stessa Corte, parere obbligatorio ai fini dell'autorizzazione (sia pure a se stesso) al mantenimento dell'incarico,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il procuratore generale della Corte dei conti abbia proceduto agli accertamenti cui era – ed è – tenuto in ragione del suo ufficio di pubblico ministero e, quindi, quale titolare del potere-dovere di attivazione del procedimento disciplinare a carico del dottor Carbone e, in caso affermativo, se abbia provveduto, o stia per provvedere, alla promozione di tale procedimento, cui è obbligato a norma dell'articolo 10, commi 9 e 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117;

2) nell'accertata ipotesi di comportamento omissivo da parte del procuratore generale della Corte dei conti, se e quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per sanzionare la illiceità di tale comportamento – senza pregiudizio della sua eventuale rilevanza penale – e per far cessare l'inammissibile impedimento all'avvio del procedimento disciplinare a carico del dottor Carbone;

3) se, comunque, attese la gravità e la incontrovertibilità dei fatti e dei comportamenti di cui si è reso responsabile il dottor Carbone per la consapevole violazione sia di precisi obblighi di legge sia di fondamentali principi etici e di correttezza istituzionale, non si ritenga di promuovere

immediatamente la proceduta di revoca del dottor Carbone dall'ufficio di presidente della Corte dei conti a norma dell'articolo 8 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, considerando, altresì, che sono venute definitivamente meno quelle essenziali condizioni di autorità morale e di prestigio istituzionale che devono costantemente, oltre che con assoluto rigore, accompagnare l'esercizio di una funzione pubblica così elevata e, insieme, di così estrema delicatezza e responsabilità.

(4-03559)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª *Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00846, dei senatori Chiarante ed altri, in merito alla opportunità di riformare l'ordinamento dell'istruzione musicale nel nostro paese ed inoltre sulle vicende relative al reclutamento dei direttori dei conservatori;

9ª *Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00844, dei senatori Tripodi ed altri, sugli aiuti comunitari alla produzione olivicola nel Mezzogiorno.